



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 11 MARZO 2015

PUNTO N. 17 DELL'ORDINE DEL GIORNO.

D.C.C. N. 17 DEL 11.3.2015

OGGETTO: L. 27 DICEMBRE 2013 N. 147 E S.M.I.. IMPOSTA UNICA COMUNALE. COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Al momento della trattazione del presente atto, sono presenti i Sigg.ri: CONTERNO BIAGIO (PRESIDENTE), SIBILLE BRUNA (SINDACO), ALLASIA CLAUDIO, AMAJOU ABDERRAHMANE, AMBROGIO MARIELLA, ASTEGIANO LIVIO, BERGESIO ALBERTO, ELLENA MARCO, FERRERO PIETRO, GEMMA EVELINA, ISU MARINA, MARENGO ROBERTO, MILAZZO MARIA GIOVANNA, PANERO SERGIO, SOMAGLIA MASSIMO, TRIPODI DAVIDE. (TOT. N.16).

Risulta, pertanto, assente il Sig.: CORNAGLIA SEBASTIANO (TOT. N.1.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore alle Finanze.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Ripartizione Finanziaria su impulso d'Ufficio.

Premesso che:

- Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08/04/2014 si è approvato il Regolamento per la disciplina dall'Imposta Unica Comunale.
- Con deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio in data odierna, ai sensi del comma 682 dell'art. 1 della citata legge di stabilità per il 2014 e dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 si è provveduto ad aggiornare il suddetto specifico regolamento che determina la disciplina per l'applicazione della IUC.

Considerato che occorre determinare le aliquote e le detrazioni per ciascuna componente della nuova imposta, e ritenuto in particolare di determinare, con il presente atto, le aliquote e detrazioni relative alla componente TASI, di cui sopra.

Rilevato che:

- Con il termine "servizi indivisibili" si intendono quei servizi svolti dal Comune a favore della cittadinanza e dei quali sono potenziali fruitori tutti i cittadini;
- I limiti massimi dell'aliquota Tasi sono determinati dai commi 676 e 677 dell'art. 1 della citata Legge di Stabilità così come modificati dall'art. 1 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014;
- Tali aliquote sono applicate alla base imponibile corrispondente a quella stabilita per l'IMU;
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del regolamento IUC in corso di approvazione è necessario indicare per l'anno 2014 i servizi ed i relativi costi che saranno coperti dalla Tasi anche solo parzialmente.

Ritenuto opportuno, al proposito, confermare, ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 16/2014 e s.m.i. l'aliquota TASI prevista per l'abitazione principale al massimo consentito, pari allo 0,33%, e di limitare ai soli immobili non di lusso (e cioè non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) la detrazione di imposta di € 165 in misura fissa, più una detrazione di € 40 per ogni figlio convivente (fino ad un massimo di 4) di età inferiore ai 26 anni, in misura dunque ridotta, relativamente alle detrazioni (rispettivamente di € 200 ed € 50) che in precedenza erano stabilite per legge in ordine all'IMU sulla prima casa, proporzionalmente al rapporto 0,33%/0,40% fra la nuova aliquota TASI prima casa e la vecchia aliquota IMU prima casa.

Considerato:

- che l'applicazione di tali detrazioni (stimata in complessivi € 1.270.000,00 circa a fronte di un gettito netto per le abitazioni principali di circa € 1.120.000,00) consente, come previsto dal citato art. 1 del D.L. n. 16/2014, di "generare effetti sul carico dell'imposta Tasi equivalenti a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili" dalle detrazioni in precedenza ammesse relativamente all'IMU sulla prima casa.
- che, poichè l'esclusione dall'IMU delle abitazioni principali, dei c.d. immobili merce e degli immobili strumentali all'agricoltura, nonché le altre agevolazioni di minore portata previste dal legislatore e dal nuovo regolamento (assimilazione all'abitazione principale delle abitazioni concesse in comodato a parenti a determinate condizioni, esclusione degli immobili non abitativi dall'aliquota prevista per gli sfitti), generano un fabbisogno compensativo di bilancio superiore al gettito TASI sopra indicato di €. 1.120.000,00 previsto per l'introduzione della TASI sulle sole abitazioni principali ed assimilate, si rende necessario mantenere una aliquota ordinaria TASI pari allo 0,05% su tutti gli altri fabbricati esclusi dall'imposizione IMU ma non esclusi da norme di legge dalla TASI, come gli immobili merce e gli immobili strumentali agricoli;
- di escludere conseguentemente dalla TASI, anche alla luce della prevista revisione delle aliquote IMU, tutti gli immobili assoggettati all'Imposta Municipale Propria, ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale ed alle relative pertinenze.

Rilevato che la suddetta aliquota ordinaria genererà un gettito di circa € 80.000,00, onde il gettito totale TASI per l'anno 2014 è previsto in circa (1.120.000,00+80.000,00=) € 1.200.000,00.

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nei quali è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC).

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l'art. 175 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000.

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante : “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

Preso atto che:

- l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 26, comma 3, lettera i) del D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e dell'art. 29 dello Statuto comunale;

- l'argomento è stato illustrato nella Commissione Consiliare Finanze nelle sedute dedicate all'esame del bilancio e particolarmente nella seduta del 18/02/2015.

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato in data 2.3.2015, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando, ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del medesimo D. Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo, dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE firmato Robaldo Gerardo.

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato in data 2.3.2015, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato Robaldo Gerardo.

Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato rilasciato dal suddetto Responsabile del Servizio Finanziario il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.

Sentita la discussione dei presenti in merito, avvenuta nel contesto della trattazione della deliberazione C.C. n. 11/2015 registrata su apposito supporto informatico agli atti del Comune, da cui risultano gli interventi dei Sigg.ri:

- PRESIDENTE
- FOGLIATO (Assessore al bilancio)
- TRIPODI
- MARENCO
- AMBROGIO
- ALLASIA
- SOMAGLIA
- FERRERO
- ELLENA
- ASTEGIANO
- MILAZZO
- BERGESIO
- SINDACO

A seguito dell'avvenuta votazione, nei termini sotto riportati e proclamati dal Presidente:

Presenti	n.	16
Assenti	n.	1 (Cornaglia)
Votanti	n.	16
Maggioranza richiesta	n.	9

Favorevoli n. 10

Contrari n. 6 (Allasia, Ellena, Marengo, Panero, Somaglia, Tripodi)

DELIBERA

1) Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Comunale IUC, di cui in premessa, di dare atto che i costi, desunti dagli stanziamenti risultanti dal Bilancio Preventivo, dei servizi indivisibili alla cui copertura è destinata la TASI per l'anno 2015 sono i seguenti:

• Illuminazione Pubblica	790.149 euro
• Servizio viabilità	576.733 euro
• Servizi Demografici e stato civile	365.910 euro
• Protezione civile	148.844 euro
• Parchi ed altri servizi di tutela ambientale	<u>276.266 euro</u>
TOTALE	2.097.902 euro

2) Di stabilire per l'anno 2015, per il calcolo della componente TASI dell'Imposta Unica Comunale, le seguenti aliquote:

- Speciale dello 0,33% per le abitazioni principali e per le relative pertinenze, così come definite dal comma 2° dell'art. 13 D.L. n. 201 /2011 convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2012 nonché per le abitazioni assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art.19 del Regolamento Comunale in materia;
- Ordinaria dello 0,05 % per tutti gli altri fabbricati, a destinazione abitativa e non, ad eccezione di quanto stabilito al successivo punto 3).

3) Di stabilire che siano esclusi dalla TASI (oltre ai terreni agricoli ed aree edificabili, ed alle altre fattispecie esplicitamente previste dalle norme di legge e/o regolamentari) tutti i fabbricati assoggettati all'Imposta Municipale Propria (IMU). A titolo esemplificativo si precisa che l'esclusione dalla TASI non opera per i fabbricati strumentali agricoli ed per gli "immobili merce", che pertanto saranno assoggettati all'aliquota ordinaria.

4) Di fissare in euro 165,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a condizione che sia censita alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e per le relative pertinenze di legge, fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo dell'imposta, rapportati al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione, dando atto che la detrazione è aumentata di euro 40,00 per ciascun figlio, sino ad un massimo di quattro, di età non superiore ai 26 anni, purché residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare e per il periodo dell'anno nel quale permane tale condizione. L'aliquota speciale prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche alle fattispecie di cui all'art. 19 del Regolamento Comunale in materia (immobili assimilati ad abitazione principale), mentre le suddette detrazioni di € 165 e di € 40 per figlio sono applicabili unicamente ad una unità immobiliare a destinazione abitativa (abitazione principale o abitazione assimilata art. 19 Regolamento) e relative pertinenze.

5) Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. BIAGIO CONTERNO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. CLAUDIO CHIANESE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

BRA, li 20.03.2015




IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CLAUDIO CHIANESE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio il 20.03.2015, ai fini della pubblicazione per gg. 15 interi e consecutivi dal 21.03.2015 al 04.04.2015 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

BRA, li 20.03.2015



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CLAUDIO CHIANESE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di BRA per 15 giorni interi e consecutivi dal 21.03.2015 al 04.04.2015 compreso, senza opposizioni, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

BRA, li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CLAUDIO CHIANESE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/3/2015 per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

BRA, li 31/3/2015



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CLAUDIO CHIANESE

